

Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1977

Approvata dall'Assemblea federale il 14 dicembre 1982²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 maggio 1983

Entrata in vigore per la Svizzera il 20 agosto 1983

(Stato 25 marzo 2014)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
tenendo conto che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una
maggiore unità tra i suoi membri;
consapevoli della crescente inquietudine causata dall'aumento di atti terroristici;
desiderando adottare misure efficaci per assicurare che gli esecutori di tali atti non
possano sottrarsi ai procedimenti penali e alla relativa pena;
convinti che l'estradizione è una misura particolarmente efficace al fine di raggiun-
gere tali risultati;
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini dell'estradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei seguenti reati verrà con-
siderato come reato politico o reato connesso a un reato politico, o reato ispirato da
ragioni politiche:

- a. un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione
dell'illecita cattura di un aeromobile, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970³;
- b. un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione
di atti illeciti compiuti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a
Montreal il 23 settembre 1971⁴;
- c. un reato grave che comporta un attentato alla vita, alla integrità fisica o alla
libertà di persone che godono di protezione internazionale, ivi inclusi gli
agenti diplomatici;
- d. un reato che comporta un rapimento, la cattura di un ostaggio o un sequestro
arbitrario;

RU 1983 1041; FF 1982 II 1

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della
presente Raccolta.

² RU 1983 1040

³ RS 0.748.710.2

⁴ RS 0.748.710.3

- e. un reato che comporta il ricorso a bombe, granate, razzi, armi automatiche, o plichi o pacchi contenenti esplosivi ove il loro uso rappresenti un pericolo per le persone;
- f. un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati che precedono o la partecipazione in veste di coautore o complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.

Art. 2

1. Ai fini dell'extradizione tra Stati contraenti, uno Stato contraente può decidere di non considerare come reato politico o reato connesso a un reato politico o reato ispirato da ragioni politiche un reato grave che comporti un atto di violenza, diverso da quelli contemplati all'articolo 1, contro la vita, integrità fisica o libertà di una persona.
2. Ugualmente per quanto concerne un reato grave che comporti un atto contro la proprietà, diverso da quelli contemplati all'articolo 1, qualora tale atto abbia costituito un pericolo collettivo per le persone.
3. Ugualmente per quanto concerne un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui sopra o la partecipazione in veste di coautore o complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.

Art. 3

Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea sull'extradizione⁵, vengono modificati, tra gli Stati contraenti, nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.

Art. 4

Ai fini della presente Convenzione e in quei casi in cui un qualsiasi reato di cui all'articolo 1 o 2 non sia elencato come reato suscettibile di estradizione, in alcuna convenzione o trattato di estradizione tra gli Stati contraenti, tale reato verrà considerato come incluso in detti strumenti.

Art. 5

Nulla nella presente Convenzione dovrà interpretarsi in modo da imporre un obbligo di estradizione, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per un reato di cui agli articoli 1 o 2 sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione, nazionalità o credo politico, o che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni.

⁵ RS 0.353.1

Art. 6

1. Ciascuno Stato contraente adotterà quelle misure che si rendono necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativa a un reato menzionato all'articolo 1, qualora il presunto colpevole sia presente sul proprio territorio e non lo estradi dopo aver ricevuto una richiesta di estradizione da uno Stato contraente la cui giurisdizione è basata su una norma di giurisdizione che esista similmente nella legislazione dello Stato richiesto.

2. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 7

Uno Stato contraente, nel cui territorio viene scoperta una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all'articolo 1 e che abbia ricevuto una richiesta di estradizione, ai sensi delle condizioni previste all'articolo 6 paragrafo 1, dovrà – ove non estradi tale persona – sottoporre il caso, senza alcuna eccezione e senza indebiti indugi, alle proprie autorità competenti perché avviino il procedimento penale. Tali autorità adotteranno le loro decisioni allo stesso modo che si trattasse di un qualsiasi reato di natura grave ai sensi della legislazione di tale Stato.

Art. 8

1. Gli Stati contraenti dovranno fornirsi l'un l'altro il massimo grado di assistenza reciproca relativamente a questioni penali connesse ai procedimenti penali intentati in materia dei reati citati all'articolo 1 o 2.

La legislazione dello Stato richiesto relativa alla reciproca assistenza in materia di questioni penali si applicherà in tutti i casi. Ciò nonostante, tale assistenza non potrà essere rifiutata per il solo fatto di riguardare un reato politico o un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche.

2. Nulla di quanto previsto dalla presente Convenzione dovrà essere interpretato in modo da imporre un obbligo a fornire reciproca assistenza, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza reciproca, relativamente ad un reato citato agli articoli 1 o 2, sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione, nazionalità o credo politico, o per ritenere che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni.

3. Le disposizioni di ogni trattato e intesa in materia di assistenza reciproca relativamente alle questioni penali, applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea per l'assistenza reciproca in questioni penali⁶, verranno modificate tra gli Stati contraenti nella misura in cui sono incompatibili con la presente Convenzione.

⁶ RS 0.351.1

Art. 9

1. La Commissione europea per i problemi penali del Consiglio d'Europa verrà tenuta informata circa l'applicazione della presente Convenzione.
2. Essa farà tutto quanto sarà necessario per facilitare una soluzione amichevole di qualsiasi difficoltà possa sorgere a seguito della esecuzione della Convenzione.

Art. 10

1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sulla materia dell'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, che non sia stata risolta secondo quanto disposto all'articolo 9 paragrafo 2, verrà demandata ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti in disputa. Ciascuna Parte nominerà un arbitro e i due arbitri ne nomineranno un terzo. Ove una Parte non abbia nominato il proprio arbitro entro i tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato, egli sarà nominato, su richiesta dell'altra Parte, dal Presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo. Qualora quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti in disputa, questo compito verrà svolto dal Vicepresidente della Corte, oppure, se il Vicepresidente è cittadino di una delle Parti in disputa, dal giudice della Corte di grado più elevato che non è cittadino di una delle Parti in disputa. La stessa procedura verrà seguita se gli arbitri non possono concordare sulla scelta del terzo arbitro.
2. Il Tribunale arbitrale dovrà esso stesso stabilire la propria procedura. Le sue decisioni verranno adottate a maggioranza. La sua sentenza sarà definitiva.

Art. 11

1. La Convenzione sarà aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Nei confronti di uno Stato firmatario che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione successivamente, essa entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 12

1. Qualsiasi Stato può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
2. Qualsiasi Stato può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o in qualsiasi data successiva, e mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali è responsabile o nel cui nome è autorizzato ad assumersi degli impegni.

3. Ogni dichiarazione presentata ai sensi del paragrafo che precede può, rispetto a un qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro entrerà in vigore immediatamente o in quella data successiva che potrà essere specificata nella notifica.

Art. 13

1. Qualsiasi Stato può, all'atto della firma o all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione riguardo a qualsiasi reato citato all'articolo 1 che esso consideri un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche, a condizione che si impegni di tener debito conto, nel valutare la natura del reato, di ogni aspetto particolarmente grave, ivi incluso:

- a. il fatto che esso ha costituito un pericolo collettivo per la vita, integrità fisica o libertà delle persone; o
- b. il fatto che abbia colpito persone estranee alle ragioni che l'hanno ispirato; o
- c. il fatto che si è ricorso a mezzi crudeli o malvagi nel perpetrare il reato.

2. Qualsiasi Stato può ritirare interamente o in parte una riserva che ha fatto, in conformità al precedente paragrafo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa che avrà effetto dalla data di ricevimento della stessa.

3. Uno Stato, che ha fatto una riserva in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non potrà richiedere l'applicazione dell'articolo 1 da parte di alcun altro Stato; esso può, tuttavia, qualora la sua riserva sia parziale o condizionale, richiedere l'applicazione di tale articolo nella misura in cui lo ha esso stesso accettato.

Art. 14

Qualsiasi Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Ogni denuncia avrà effetto immediatamente o in quella data posteriore che potrà essere specificata nella notifica.

Art. 15

La presente Convenzione cessa di avere effetto nei confronti di un qualsiasi Stato contraente che si ritiri dal Consiglio d'Europa o cessi di esserne Membro.

Art. 16

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio:

- a. ogni firma;
- b. ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 11 della stessa;
- d. ogni dichiarazione o notifica ricevuta in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 12;
- e. ogni riserva fatta in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 13 paragrafo 1;
- f. il ritiro di qualsiasi riserva, effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 paragrafo 2;
- g. ogni notifica ricevuta ai sensi dell'articolo 14 e la data in cui la denuncia avrà effetto;
- h. ogni cessazione degli effetti della Convenzione ai sensi dell'articolo 15.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, questo 27° giorno di gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un'unica copia che resterà depositata presso gli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno Stato firmatario.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione il 25 marzo 2014⁷

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	21 settembre	2000	22 dicembre	2000
Armenia	23 marzo	2004	24 giugno	2004
Austria	11 agosto	1977	4 agosto	1978
Azerbaijan*	11 febbraio	2004	12 maggio	2004
Belgio**	31 ottobre	1985	1° febbraio	1986
Bosnia e Erzegovina	3 ottobre	2003	4 gennaio	2004
Bulgaria	17 febbraio	1998	18 maggio	1998
Ceca, Repubblica ^a	15 aprile	1992	1° gennaio	1993
Cipro*	26 febbraio	1979	27 maggio	1979
Croazia*	15 gennaio	2003	16 aprile	2003
Danimarca*	27 giugno	1978	28 settembre	1978
Estonia*	27 marzo	1997	28 giugno	1997
Finlandia	9 febbraio	1990	10 maggio	1990
Francia*	21 settembre	1987	22 dicembre	1987
Georgia*	14 dicembre	2000	15 marzo	2001
Germania**	3 maggio	1978	4 agosto	1978
Grecia*	4 agosto	1988	5 novembre	1988
Irlanda	21 febbraio	1989	22 maggio	1989
Islanda*	11 luglio	1980	12 ottobre	1980
Italia*	28 febbraio	1986	1° giugno	1986
Lettonia	20 aprile	1999	21 luglio	1999
Liechtenstein	13 giugno	1979	14 settembre	1979
Lituania	7 febbraio	1997	8 maggio	1997
Lussemburgo	11 settembre	1981	12 dicembre	1981
Macedonia	29 novembre	2004	1° marzo	2004
Malta*	19 marzo	1996	20 giugno	1996
Moldova	23 settembre	1999	24 dicembre	1999
Monaco*	18 settembre	2007	1° gennaio	2008
Montenegro	6 giugno	2006 S	6 giugno	2006
Norvegia	10 gennaio	1980	11 aprile	1980
Paesi Bassi*	18 aprile	1985	19 luglio	1985
Aruba	10 febbraio	2006	10 febbraio	2006
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	10 ottobre	2010	10 ottobre	2010
Polonia	30 gennaio	1996	1° maggio	1996
Portogallo*	14 dicembre	1981	15 marzo	1982
Regno Unito*	24 luglio	1978	25 ottobre	1978
Gibilterra	21 novembre	1988	21 novembre	1988

⁷ RU 1983 1041, 1985 1488, 1986 474, 1987 775, 1989 166, 1990 1156, 2004 3663, 2006 4247, 2009 603, 2014 801. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Guernesej	24 luglio	1978	25 ottobre	1978
Isola di Man	24 luglio	1978	25 ottobre	1978
Jersey	24 luglio	1978	25 ottobre	1978
Romania	2 maggio	1997	3 agosto	1997
Russia*	4 novembre	2000	5 febbraio	2001
San Marino*	17 aprile	2002	18 luglio	2002
Serbia*	15 maggio	2003	16 agosto	2003
Slovacchia ^a	15 aprile	1992	1° gennaio	1993
Slovenia	29 novembre	2000	1° marzo	2001
Spagna	20 maggio	1980	21 agosto	1980
Svezia*	15 settembre	1977	4 agosto	1978
Svizzera	19 maggio	1983	20 agosto	1983
Turchia	19 maggio	1981	20 agosto	1981
Ucraina	13 marzo	2002	14 giugno	2002
Ungheria*	6 maggio	1997	7 agosto	1997

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Data del deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e slovacca.